



COMUNE di CONCOREZZO  
Provincia di Milano

REGOLAMENTO COMUNALE  
DEL SERVIZIO CIMITERIALE

In attuazione del Regolamento di Polizia Mortuaria  
approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285

Adottato dal Consiglio Comunale nella seduta del 15/02/1994 con deliberazione n. 6

Modificato con delibere di Consiglio Comunale:

- |      |     |                |
|------|-----|----------------|
| - N. | 103 | del 19/12/1996 |
| - N. | 32  | del 03/04/1998 |
| - N. | 61  | del 29/06/1998 |
| - N. | 94  | del 30/10/1998 |
| - N. | 66  | del 11/07/2000 |
| - N. | 3   | del 24/01/2003 |
| - N. | 56  | del 22/07/2005 |
| - N. | 75  | del 28/11/2008 |
| - N. | 68  | del 20/12/2011 |

## **CAPITOLO I**

### **AMBITO DI APPLICAZIONE**

#### **Art. 1 –**

La presente normativa disciplina il servizio cimiteriale del Comune di Concorezzo in attuazione al Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. del 10 settembre 1990 n. 285 che si richiama per quanto non espressamente disciplinato.

#### **Art. 2 –**

Le norme contenute nel Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 30 aprile 1975 devono intendersi abrogate dall'entrata in vigore della presente disciplina.

## **CAPITOLO II**

### **COMUNICAZIONE E REGISTRAZIONE DATI MORTALITA'**

#### **Art. 3 – Comunicazione dati**

Il Comune conserva e tiene aggiornato l'elenco dei deceduti nell'anno.

#### **Art. 4 – Schede di morte**

Le schede di morte hanno esclusivamente finalità sanitarie, epidemiologiche e statistiche.

Il Sindaco è tenuto alla comunicazione dei risultati dei riscontri diagnostici e delle autopsie al fine di rettificare la scheda di morte.

Quando si accerta quale causa di morte una malattia infettiva e diffusiva, la comunicazione deve essere fatta d'urgenza ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art. 254 T.U.L.S. approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934 n. 1265 e successive modificazioni.

#### **Art. 5 – Certificazioni**

Le certificazioni e gli accertamenti del servizio cimiteriali ed eventuali prestazioni medico-legali sono attribuite all'A.S.L. che ne assicura l'attuazione e svolgimento tramite gli operatori del competente servizio.

#### **Art. 6 – Prestazioni a privati**

Le prestazioni di cui all'articolo 5 rese nell'interesse di privati e salvo diversa specifica disciplina, comportano a carico degli interessati l'onere di una tariffa stabilita nel rispetto della normativa vigente. Le tariffe vengono rimosse dagli appositi uffici amministrativi dell'A.S.L. e nulla è dovuto direttamente ai sanitari accertatori.

## **CAPITOLO III**

### **DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTI DEI DECESSI**

#### **Art. 7 – Denuncia di morte**

I familiari, un eventuale loro delegato, i direttori di Istituti, di Ospedali e di qualunque altra collettività di persone conviventi, devono denunciare all'ufficio dello Stato Civile ogni caso di morte che si verifichi fra coloro che ne fanno parte, il più presto possibile e non più tardi delle 24 ore dal decesso.

All'atto della denuncia devono essere indicate esattamente l'ora in cui avvenne il decesso e fornite tutte le notizie in merito ai dati anagrafici del deceduto (cognome, nome, data e luogo di nascita, stato civile, residenza) di cui ai moduli forniti dall'Istituto Centrale di Statistica.

#### **Art. 8 – Informazione di morte**

All'infuori dei casi contemplati dall'articolo precedente, chiunque ha notizia di un decesso naturale o accidentale o delittuoso avvenuto in persona priva di assistenza, è tenuto ad informare il Sindaco o l'Autorità di Pubblica Sicurezza, aggiungendo quelle notizie che potessero giovare per stabilire le cause di morte.

#### **Art. 9 – Morte sul suolo pubblico**

Nei casi di morte sul suolo pubblico, quando per il breve tempo trascorso o per mancanza di caratteri assodati di morte, essa non possa ritenersi certa, il corpo sarà trasportato al deposito di osservazione del cimitero.

Quando invece la morte possa essere accertata tempestivamente, il trasporto potrà farsi direttamente all'obitorio del cimitero a meno che non vi sia sospetto di reato, nel qual caso il corpo non potrà essere rimosso che dopo la visita giudiziaria.

#### **Art. 10 – Doveri del medico**

Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 103 T.U. delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, lettera a), gli esercenti la professione di medico devono in ogni caso di morte di persona da essi assistita, denunciare al Sindaco la malattia che secondo la loro scienza e coscienza ne è stata la causa.

La denuncia della causa di morte, di cui al comma precedente, deve essere fatta entro 24 ore dall'accertamento del decesso su apposita scheda stabilita dal Ministero per la Sanità di intesa con l'Istituto Centrale di Statistica.

Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'articolo 365 del Codice Penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria e a quella di Pubblica Sicurezza.

L'obbligo di denunciare la causa riconosciuta della morte all'Ufficiale di Stato Civile è previsto anche per i medici incaricati dall'Autorità Giudiziaria di eseguire le autopsie o effettuare i riscontri diagnostici.

Nel caso di morte di persona a cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dall'articolo 100 del D.P.R. 13 febbraio 1964 n. 185 e si devono osservare a seconda che si tratti di autopsia, di riscontro diagnostica o di autopsia giudiziaria le disposizioni contenute negli articoli 39 e 45 del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Nel caso di decesso senza assistenza medica la denuncia di causa di morte della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo, nominato dall'A.S.L. competente.

#### **Art. 11 – Morte per malattia infettiva**

Nel caso di morte per malattia infettiva, compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il Comune deve darne informazione immediatamente all'A.S.L. dove è avvenuto il decesso.

#### **Art. 12 – Rinvenimento di cadaveri o parti**

Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane chi ne fa la scoperta deve informare immediatamente il Sindaco che ne dà subito comunicazione all'Autorità Giudiziaria, a quella di Pubblica Sicurezza ed alla A.S.L. competente per territorio.

Salvo diverse disposizioni dell'Autorità Giudiziaria, l'A.S.L., incarica dell'esame del materiale rinvenuto, il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco ed alla stessa autorità Giudiziaria perchè questa rilasci il nulla-osta per la sepoltura.

L'autorizzazione per la sepoltura nel cimitero è rilasciata dall'ufficiale dello Stato Civile.

### **Art. 13 – Intervento medico necroscopo**

Ricevuta la denuncia di un decesso verificatesi nel Comune, il Sindaco richiede al Coordinatore Sanitario dell'A.S.L. l'intervento del medico necroscopo.

La visita del medico necroscopo deve sempre essere effettuata non prima di 15 ore dal decesso, salvo gli articoli 8, 9 e 10 del Regolamento di Polizia Mortuaria 10 settembre 1990, n. 285 e comunque non dopo le 30 ore.

Il medico necroscopo accerta la morte e redige l'apposito certificato previsto dall'art. 141 del R.D. 9 luglio 1939, n. 1238 sull'ordinamento dello Stato Civile.

### **Art. 14 – Nati morti**

Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell'art. 74 R.D. 9 luglio 1939, n. 1238 sull'ordinamento dello Stato Civile, si seguono le disposizioni stabilite dagli articoli da 1 a 6 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Per la sepoltura dei prodotti abortivi, indicati dall'art. 7, comma 2 e 3 del D.P.R. citato, gli interessati sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione o estrazione del feto, domanda di seppellimento all'A.S.L. accompagnata da apposito certificato medico.

### **Art. 15 – Autorizzazione al trasferimento per sepoltura**

Sulla dichiarazione dei medici incaricati di constatare il decesso, quando la morte è accertata e non presumibilmente dovuta a causa delittuosa, il Sindaco o per esso l'ufficiale di Stato Civile, autorizzerà le pratiche per il trasporto, la sepoltura nel cimitero, per l'imbalsamazione o per la cremazione.

Sono fatti salvi i controlli disposti dal Coordinatore Sanitario dell'A.S.L. competente.

### **Art. 16 – Nulla-osta Autorità Giudiziaria**

Sul dubbio che un decesso sia dovuto a causa delittuosa, l'autorizzazione alle pratiche di cui all'articolo precedente sarà subordinata al nulla-osta dell' Autorità Giudiziaria.

In questa ipotesi, la salma sarà lasciata in luogo e nella posizione in cui si trova, coperta con un telo, fino a che l'Autorità stessa non avrà date le opportune disposizioni.

### **Art. 17 – Operazioni chirurgiche**

Per la inumazione di parti di corpo umano asportate a seguito di operazioni chirurgiche, è sufficiente la richiesta dettagliata e circostanziata al Sindaco che provvederà per l'inumazione facendo redigere apposito verbale da depositare agli atti con l'indicazione del preciso luogo del seppellimento nel cimitero.

### **Art. 18 – Resti fetali**

I medici e le ostetriche hanno pure l'obbligo di notificare allo Stato Civile i resti fetali espulsi dopo il 6 mese di gravidanza ed i nati morti dopo il 7 mese fino al termine della gestazione.

Nella dichiarazione verrà indicata l'età di vita intra-uterina, il sesso se riconoscibile, e le cause certe o probabili della morte del feto e quelle dell'aborto. Nel cimitero si dovrà riservare uno spazio per il seppellimento dei prodotti del concepimento dopo il quarto mese e dei nati morti.

### **Art. 19 – Riscontro diagnostico**

I cadaveri delle persone decedute senza assistenza medica, trasportati ad un ospedale o ad un deposito di osservazione o ad un obitorio, sono sottoposti al riscontro diagnostico secondo le norme della legge 15 febbraio 1961, n. 83.

Allo stesso riscontro sono sottoposti i cadaveri delle persone decedute negli ospedali civili o militari, nelle cliniche universitarie e negli istituti di cura privati quando i rispettivi direttori, primari o curanti lo dispongono per il controllo della diagnosi o per chiarimento di quesiti clinico-scientifici.

Il Coordinatore Sanitario dell'A.S.L. può disporre il riscontro diagnostico anche sui cadaveri delle persone decedute a domicilio quando la morte sia dovuta a malattia infettiva e diffusiva o sospetta di esserlo, o richiesta del medico curante quando sussista il dubbio sulle cause di morte.

Il riscontro diagnostico é eseguito, alla presenza del primario o del medico curante, ove questi lo ritenga necessario, nelle cliniche universitarie e negli ospedali dall'anatomopatologo universitario od ospedaliero ovvero da altro sanitario competente incaricato del servizio, i quali devono evitarne mutilazioni o dissezioni non necessarie a raggiungere l'accertamento della causa di morte.

Eseguito il riscontro diagnostico, il cadavere deve essere ricomposto con la migliore cura.

Restano salvi i poteri dell'Autorità Giudiziaria nei casi di competenza.

## **Art. 20 – Radioattività**

I riscontri diagnostici sui cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguiti adottando le prescrizioni di legge aventi materie di controllo della radioattività ambientale e con la sorveglianza fisica del personale operatore ai sensi degli articoli 9, 69, 74 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185.

## **Art. 21 – Comunicazione riscontro diagnostico**

I risultati dei riscontri diagnostici devono essere comunicati dal direttore sanitario dell'ospedale o della casa di cura al Sindaco per eventuale rettifica, da parte dell'A.S.L., della scheda di morte contemplata dall'articolo 4.

Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva e diffusiva, la comunicazione deve essere fatta d'urgenza ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art. 254 del Testo Unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265.

Quando si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il direttore sanitario deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria.



## **CAPITOLO IV**

### **PERIODI DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI**

#### **Art. 22 – Periodo di osservazione**

Nessun cadavere può essere chiuso in cassa né essere sottoposto ad autopsia, imbalsamazione, e trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato o cremato prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopo abbia accertato la morte mediante l'ausilio di apparecchi e strumenti.

Sono fatte salve le disposizioni sui trapianti d'organo (legge 644/75).

#### **Art 23 – Morte improvvisa**

Nei casi di morte improvvisa, e in caso in cui sussista il dubbio di morte apparente, l'osservazione dovrà essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dall'articolo precedente.

#### **Art. 24 – Malattia infettiva riduzione periodo di osservazione**

Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva-diffusiva o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, od altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del Coordinatore Sanitario dell'A.S.L., il Sindaco può ridurre il tempo di osservazione nel luogo del decesso o nell'apposita camera mortuaria a meno di 24 ore.

Potrà disporre anche il trasporto urgente in apposito carro chiuso alla camera mortuaria del cimitero per il periodo di osservazione di legge, ordinando la disinfezione dei locali di abitazione del defunto.

#### **Art. 25 – Manifestazioni di vita**

Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

Il Coordinatore Sanitario dell'A.S.L. adotta le misure sanitarie necessarie nel caso di deceduti per malattia infettiva diffusiva di cui all'elenco del Ministero della Sanità.

## **Art. 26 – Locale per osservazione salme**

Nell'apposito locale del cimitero previsto dall'articolo 12 D.P.R. 285/90, possono riceversi e tenersi in osservazione le salme:

- a) di persone morte in abitazioni inadatte nelle quali sia pericoloso il mantenimento per il periodo di osservazione prescritto;
- b) di persone morte in seguito a qualsiasi accidente sulla pubblica via o luogo pubblico;
- c) di ignoti, di cui debba farsi esposizione al pubblico per riconoscimento.

Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi, deve avere luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale osservando le prescrizioni disposte caso per caso dall'A.S.L. in relazione agli elementi risultanti nel certificato di morte di cui all'articolo 100 del D.P.R. 13 febbraio 1964, numero 185.

I cadaveri di cui alle lettere a) e b) potranno essere assistiti, fatte salve le misure cautelative prescritte dall'A.S.L.

In mancanza di assistenza da parte dei parenti o di agli interessati dovrà essere disposta la sorveglianza.

## **Art 27 – Funzioni obitoriali**

Il Comune dispone di un obitorio per l'assolvimento delle seguenti funzioni obitoriali:

- a) mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico dei cadaveri di persone decedute senza assistenza medica;
- b) deposito per periodo indefinito a disposizione dell'Autorità Giudiziaria;
- c) deposito riscontro diagnostico o autopsia.

## **Art. 28 – Obitorio**

Il Comune può istituire i depositi di osservazione e gli obitori sia nell'ambito del cimitero o presso ospedali od altri istituti sanitari ovvero in particolare edificio rispondente allo scopo per ubicazione e requisiti igienici.

## **Art. 29 – Celle frigorifere**

Spetta all'A.S.L. individuare gli obitori ed i depositi di osservazione che debbano essere dotati di celle frigorifere. Al loro allestimento ed esercizio provvede il Comune cui l'obitorio ed il deposito di osservazione appartengono.

## **CAPITOLO V**

### **DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEI FERETRI**

#### **Art. 30 – Rimozione del cadavere**

Trascorso il periodo di osservazione di cui agli artt. 22 e seguenti del presente regolamento, il cadavere può essere rimosso per la deposizione nel feretro.

#### **Art. 31 – Predisposizione del feretro**

Ogni feretro deve contenere un solo cadavere, chiusi nello stesso feretro soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto.

Ogni cadavere, prima di essere collocato nel feretro, deve essere vestito o almeno decentemente avviluppato in un lenzuolo

#### **Art. 32 – Predisposizione del feretro in caso di morte per malattia infettiva-diffusiva**

Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

E' consentito rendere al defunto le estreme onoranze osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria.

#### **Art. 33 – Misure protettive per radioattività**

Quando dalla denuncia della causa di morte risulti che il cadavere è portatore di radioattività, A.S.L. competente dispone le necessarie misure protettive per evitare la contaminazione ambientale.

#### **Art. 34 – Deposizione feretri per inumazione e tumulazione**

I feretri, da deporsi nelle sepolture comuni ad inumazione devono essere di legno dolce (abete o pioppo). Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a mm. 20.

Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole è tale che per effetto degli intagli medesimi in ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra.

Per le tumulazioni, anche se temporaneamente in tombe o cappelle private, i cadaveri devono essere chiusi in cassa metallica dello spessore non inferiore a 0,660 millimetri se di zinco, a 1,5 se di piombo saldato a fuoco, a perfetta tenuta e quindi in altra cassa di legno forte con pareti spesse non meno di quattro centimetri

Tra la cassa di legno e quella di zinco, sul fondo, deve essere interposto uno strato di torba polverizzata o di segatura di legno o di altro materiale assorbente sempre biodegradabile, riconosciuto idoneo.

## **CAPITOLO VI**

### **TRASPORTO DEI CADAVERI**

#### **Art. 35 – Trasporto dei cadaveri**

Nel territorio del Comune il servizio trasporti funebri è esercitato con diritto di privativa, ai sensi dell'articolo 1 del T.U. 15 ottobre 1925 n. 2578 e dell'articolo 16 della D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.

Il servizio è affidato facoltativamente in appalto secondo le modalità fissate nell'apposito capitolato.

Da parte dei privati, fatto salvo il soggetto di cui sopra, non può essere eseguito alcun trasporto di feretri con salme, sia in funzione di funerale, sia per trasporto diretto senza corteo, al cimitero o all'obitorio.

Il trasporto dei cadaveri al cimitero è, di regola, oneroso secondo le tariffe stabilite dal consiglio Comunale tenendo conto delle norme di cui al citato D.P.R. .

E' in facoltà del Comune disporre il trasporto gratuito dei cadaveri al cimitero in presenza di particolari situazioni di disagio economico.

La A.S.L. vigila e controlla il servizio di trasporto e ne riferisce annualmente al sindaco.

#### **Art. 36 – Eccezione al diritto di esclusiva**

Le Amministrazioni militari, le Confraternite, e le Congregazioni possono effettuare il trasporto di salme, rispettivamente di militari e di propri membri, osservando le disposizioni d'ordine generale in materia.

#### **Art. 37 – Trasporto nel territorio comunale**

Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero o fuori del Comune è autorizzato dal Sindaco secondo le prescrizioni stabilite negli articoli che seguono. Il decreto di autorizzazione deve essere comunicato al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento.

Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche ai Sindaci di questi Comuni.

### **Art. 38 – Trasporto morti sul suolo pubblico**

I morti giacenti sul suolo pubblico e i morti negli stabilimenti o lungo la via, per infortunio o altra causa, devono essere trasportati al deposito di osservazione del cimitero garantendo che l'addetto comunale possa avvertire eventuali manifestazioni di vita.

### **Art. 39 – Prescrizioni**

Ove non siano state osservate le prescrizioni di cui al primo capoverso dell'art. 32, l'autorizzazione al trasporto prevista dall'art. 37, può essere concessa soltanto dopo due anni dal decesso, e con l'osservanza di speciali cautele che, caso per caso, saranno determinate dal Coordinatore dell' A.S.L..

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l'estero previsti nel successivo articolo quando si tratti di malattie infettive diffuse di cui all'elenco citato nel primo capoverso.

### **Art. 40 – Cortei funebri**

I cortei funebri debbono, di regola, seguire la via più breve dalla abitazione del defunto alla chiesa e da questa al cimitero, oppure dall'abitazione al cimitero se non vengono eseguite funzioni religiose.

### **Art. 41 – Soste dei cortei**

I cortei funebri non debbono, di regola, far soste lungo la strada, né possono essere interrotti da persone, veicoli od altro.

Il Sindaco, di volta in volta, su richiesta degli interessati può autorizzare il luogo e le modalità per la sosta di cadaveri in transito.

### **Art. 42 – Trasporto per cremazione**

Il trasporto di un cadavere in altro Comune per essere cremato e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito, sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco. Al rilascio del decreto di autorizzazione di cui al precedente articolo 37 è sottoposto anche il trasporto delle ceneri in altro Comune.

#### **Art. 43 – Trasporto fuori Comune o all'Estero**

Per il trasporto all'estero, o dall'estero o da Comune a Comune, onde essere inumate, tumulate o cremate, le salme dovranno essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo ed essere osservate scrupolosamente anche per quanto riguarda il confezionamento del feretro, le disposizioni dell'art. 30 del D.P.R. 285/90.

Nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc. di formalina F.U..

Negli altri mesi dell'anno, tale prescrizione si applica solo alle salme che devono essere trasportate in località che, col mezzo di trasporto prescelto, si raggiungono dopo ventiquattro ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse le quarantotto ore dal decesso.

Le prescrizioni di cui sopra non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamenti di imbalsamazione.

#### **Art. 44 – Impiego della sola cassa di legna per trasporto fuori Comune**

Può essere impiegata la sola cassa di legno per il trasporto da un Comune ad un altro Comune che disti non più di 100 Km, salvo il caso di trasporto di morti per le malattie infettive-diffusive e sempre che il trasporto stesso dal luogo di deposito della salma al cimitero possa farsi direttamente e con idoneo carro funebre.

#### **Art. 45 – Deroghe per casse di materiali diversi**

L'autorizzazione all'uso di casse di materiali diversi, per il trasporto di salme da Comune a Comune, anche su richiesta degli interessati, spetta al Ministro della Sanità, sentito il Consiglio Superiore di Sanità

#### **Art. 46 – Decreto di autorizzazione al trasporto**

L'incaricato del trasporto di un cadavere fuori dal Comune deve essere munito del decreto di autorizzazione del Sindaco del luogo dove è avvenuto il decesso.

#### **Art. 47 – Trasporto fuori Comune**

Preparato il feretro, il trasporto fuori Comune dovrà farsi direttamente dal domicilio con carro apposito chiuso, se per via ordinaria, o dalla porta della chiesa o della camera mortuaria

del cimitero nel caso che si svolgano anche in altre località funzioni religiose con accompagnamento di corteo. I necrofori non potranno abbandonare la salma finché non sarà stata consegnata all'incaricato dell'accompagnamento.

#### **Art. 48 – Trasporto di salme Stati diversi**

Per i trasporti di salme da o per uno degli Stati aderenti alla convenzione internazionale di Berlino, 10 febbraio 1937, approvata e resa esecutiva in Italia con R.D. 1 luglio 1937, n. 1379, che prevede il rilascio del passaporto mortuario si richiamano le norme di cui all'art. 27 del D.P.R. 10.9.1990, n. 285.

Per il trasporto delle salme da o per lo Stato della Città del Vaticano si richiama la convenzione 28 aprile 1938 tra la Santa Sede e l'Italia, approvata e resa esecutiva con R.D. 16 giugno 1938, n. 1055.

Per l'introduzione e l'estradizione di salme provenienti o dirette verso Stati non aderenti alla citata convenzione di Berlino, si fa riferimento agli articoli 28 e 29 del citato D.P.R. 10.9.1990, n. 285.

#### **Art. 49 – Feretro proveniente da altro Comune**

Il feretro proveniente da altro Comune o dall'estero deve essere accompagnato da regolare autorizzazione sulla scorta della quale l'Ufficiale dello Stato Civile rilascerà al custode il permesso di seppellimento. Le eventuali onoranze funebri potranno partire dalla casa dell'estinto ove il feretro potrà restare depositato per il tempo strettamente necessario, sempre che vi sia il parere favorevole della Autorità Sanitaria competente rispetto alla provenienza.

#### **Art. 50 – Transito convoglio funebre**

Tanto nel caso dell'articolo precedente, quanto per il fatto che un feretro, debba attraversare in transito il territorio comunale il convoglio funebre deve, anche in questa ipotesi e per quanto è possibile, percorrere la strada più corta.

#### **Art. 51 – Trasporto di salme per ragioni scientifiche**

Alle norme che precedono sono soggetti anche i trasporti entro il territorio comunale o da o per altri Comuni, dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche, richiamando per quanto concerne la riconsegna della salma quanto disposto dall'art. 35 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285



### **Art. 52 – Trasporto resti mortali**

Il trasporto di ossa umane e di resti mortali assimilabili, ferme restando le autorizzazioni di cui agli artt. 37 e 48 precedenti non è soggetto ad alcune delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili, debbono in ogni caso essere raccolti in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm. 0,660, saldata e recante il nome ed il cognome del defunto.

Se le ossa ed i resti mortali assimilabili provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data del rinvenimento.

### **Art. 53 – Disposizioni**

Il Regolamento per il servizio dei trasporti funebri, approvato con deliberazione consiliare n. 2 del 5.1.1968, si intende abrogato dall'entrata in vigore della presente normativa.

## **CAPITOLO VII**

### **DISPOSIZIONI GENERALI SUL SERVIZIO DEI CIMITERI E NORME TECNICO-COSTRUTTIVI**

#### **Art. 54 – Cimitero**

Il cimitero dispone un reparto a sistema di inumazione.

E' ammessa la costituzione in consorzio fra Comuni per l'esercizio di un unico cimitero soltanto quando siano contermini in tal caso le spese di impianto e di manutenzione sono ripartire fra i Comuni consorziati in ragione della loro popolazione.

#### **Art. 55 – Cadaveri ricevuti al cimitero**

Nel cimitero sono ricevuti, quando non venga richiesta altra destinazione:

- a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b) i cadaveri delle persone morte fuori del Comune, ma aventi in esso, durante la vita, la loro residenza;
- c) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso ma aventi diritto ad una sepoltura privata di famiglia, nel cimitero; (parenti tra i quali ascendenti e discendenti in linea retta in qualunque grado, i fratelli e le sorelle, il coniuge, gli affini etc.);
- d) i nati morti di cui all'art. 14 e i prodotti del concepimento;
- e) i resti mortali delle persone sopra elencate.

#### **Art. 56 – Deroga di sepoltura**

Salvo quanto previsto dall'articolo precedente il Sindaco può autorizzare, per giustificati motivi, la sepoltura a pagamento previo rilascio della dovuta concessione, anche ai non residenti deceduti fuori dal Comune ma legati da vincoli di parentela a persone residenti in Concorezzo.

#### **Art. 57 – Vigilanza e controllo**

La vigilanza del cimitero spetta al Sindaco.

Il Coordinatore Sanitario dell'A.S.L. controlla il funzionamento del cimitero proponendo, se del caso, al Sindaco provvedimenti necessari per assicurare un regolare servizio.

#### **Art. 58 – Custodia**

Al cimitero è assicurato un servizio di custodia.

Il custode è tenuto a ritirare e conservare presso di sé l'autorizzazione per la sepoltura, a effettuare le iscrizioni e tenere i registri nei modi previsti dall'art. 53 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

#### **Art. 59 – Registri**

L'esibizione dei registri è obbligatoria a richiesta del Sindaco.

Un esemplare del registro, a fine anno, è consegnato all'archivio comunale, l'altro è conservato dal custode.

#### **Art. 60 – Accettazione salme**

Nessun cadavere può essere ricevuto nel cimitero per essere inumato o tumulato, se non sia accompagnato dall'autorizzazione scritta rilasciata dall'ufficiale dello Stato Civile a norma dell'art. 141 del D.P.R. 9 luglio 1939, n. 1238. La medesima autorizzazione è necessaria per le parti di cadavere ed ossa umane contemplate all'art. 37.

Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete, di quelli inferiori alle 20 settimane a richiesta dei genitori, nonché dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intra-uterina, non dichiarati come nati morti all'Ufficiale di Stato Civile, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dal Coordinatore Sanitario dell'A.S.L.

Nei casi da ultimo descritti, i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'interruzione della gravidanza, domanda di seppellimento al Coordinatore Sanitario dell'A.S.L., accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione del feto.

#### **Art. 61 – Obbligo di registrazione**

Il custode, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'articolo 60, ed inoltre iscrive giornalmente sopra apposito registro in doppio esemplare:

- 1) le inumazioni che vengono eseguite precisando il nome, cognome, paternità, età, luogo di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'articolo 60, l'anno, il giorno, e l'ora dell'inumazione, il numero arabo portato dal cippo e il numero d'ordine del permesso di seppellimento;

- 2) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con indicazione del sito dove sono stati deposti;
- 3) la generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri in cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del sindaco;
- 4) qualsiasi variazione avvenuta in seguito per esumazione, estumulazione, trasporto di cadaveri o di ceneri, etc.

#### **Art. 62 – Composizione dei cimitero**

Il cimitero si compone:

- a) di fosse comuni;
- b) di tombe di famiglia;
- c) di tombe o loculi individuali (colombari);
- d) di cappelle;
- e) di ossari individuali per resti mortali;
- f) altre varie strutture previste dal D.P.R. 285/90.

#### **Art. 63 – Planimetria del cimitero**

Gli uffici comunali sono dotati di una planimetria scala 1: 500 dei cimiteri esistenti nel territorio del Comune, estesa anche alle zone circostanti comprendendo anche le relative zone di rispetto cimiteriale, da aggiornarsi periodicamente indicando i nominativi dei nuovi concessionari.

#### **Art. 64 – Costruzione o ampliamento del cimitero**

I progetti di ampliamento dei cimiteri esistenti e di costruzione dei nuovi, sono deliberati dal Consiglio Comunale dopo l'iter procedurale previsto dagli artt. 55 e 56 del D.P.R. 10.9.1990, n. 285.

#### **Art. 65 – Fascia di rispetto cimiteriale**

Il cimitero deve essere isolato dall'abitato mediante la zona di rispetto prevista dall'art. 338 T.U. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27.7.1934, n. 1265 e successive modificazioni.

Nell'ampliamento del cimitero l'ampiezza della fascia di rispetto non può essere inferiore a cinquanta metri dai centri abitati. Nella fascia di rispetto non possono essere costruiti nuovi edifici né ampliati quelli esistenti.

#### **Art. 66 – Campi di inumazione**

Nel cimitero è prevista una superficie di terreno, destinata a campo di inumazione.

Tale area è determinata ai sensi dell'articolo 58, 2<sup>a</sup> comma, e art. 59 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

#### **Art. 67 – Approvvigionamento e dotazione cimiteriale**

Il cimitero deve disporre:

- a) di acqua potabile e servizi igienici a disposizione del pubblico e del personale addetto al cimitero;
- b) di scoli superficiali per il pronto smaltimento delle acque meteoriche;
- c) di muro o di altra idonea recinzione avente un'altezza non inferiore a metri 2,50 dal piano esterno di campagna.

#### **Art. 68 – Monumenti e rivestimenti lapidei**

Per monumenti si intendono tutti gli elementi che concorrono allo abbellimento delle sepolture (sculture, lapidi, rivestimenti etc.).

I monumenti devono essere contenuti nelle misure minime necessarie al completo rivestimento del manufatto, per una altezza massima di 2 metri.

#### **Art. 69 – Camera mortuaria ed obitorio**

Il cimitero dispone di una camera mortuaria coincidente con il deposito di osservazione per l'eventuale sosta dei feretri prima del seppellimento.

Il corpo deve essere posto in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita e sottoposto a sorveglianza.

La camera mortuaria deve rispondere ai requisiti costruttivi e funzionali previsti dagli articoli 64 e 65 D.P.R. 285/90.

La sala per le autopsie deve rispondere ai medesimi requisiti prescritti per la camera mortuaria oltre a quelli di cui all'art. 66, comma 2 del D.P.R. citato.

#### **Art. 70 – Ossario**

Il cimitero dispone di un ossario consistente in un manufatto destinato a raccogliere le ossa provenienti dalle esumazioni che si trovino in condizioni di completa mineralizzazione tanto da essere raccolte in cassette ossario previo parere del Coordinatore Sanitario dell'A.S.L. .

L'ossario deve essere costruito in modo da impedire al pubblico la vista delle ossa.

## CAPITOLO VIII

### INUMAZIONI

#### **Art. 71 – Idoneità campi di inumazione**

Il cimitero ha campi destinati alla sepoltura per inumazione, scelti tenendo conto della loro idoneità, in rapporto alla struttura geologica, mineralogica, a proprietà meccaniche e fisiche e al livello della falda idrica.

Tali campi saranno divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

#### **Art. 72 – Cippi cimiteriali**

Ogni fossa nei campi d'inumazione deve essere contraddistinta, a cura del Comune, da un cippo costituito da materiale resistente **alla azione disgregatrice degli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.**

Su tale cippo, a cura del Comune, verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con indicazione del nome e cognome e della data di nascita e morte del defunto.

**Sono consentiti, previa autorizzazione, rivestimenti lapidei con dimensioni e caratteristiche meglio specificate nelle allegate tavole grafiche: MONUMENTO TIPO; MONUMENTO TIPO – VARIANTE 1; MONUMENTO TIPO – VARIANTE 2. Nel campo bambini i rivestimenti lapidei dovranno avere le seguenti dimensioni: 50 per 90 centimetri.**

#### **Art. 73 – Tecnica di escavazione e colmatare fosse**

Ciascuna fossa deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero, e dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

#### **Art. 74 – Caratteristiche tecniche delle fosse**

Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età debbono avere nella loro parte più profonda (a m. 2) la lunghezza di m. 2,20 e la larghezza di m. 0,80 e debbono distare l'una dall'altra almeno m. 0,50 da ogni lato. Le fosse per i cadaveri di fanciulli di età sotto i dieci anni debbono avere nella parte più profonda (a m. 2) una lunghezza media di m. 1,50, una larghezza di m. 0,50 e debbono distare almeno m. 0,50 da ogni lato.

I vialetti tra le fosse per inumazione debbono realizzarsi come previsto dall'art. 72, 2<sup>a</sup> comma del D.P.R. 285/90.

### **Art. 75 – Inumazione con casse di legno**

Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

### **Art. 76 – Caratteristiche delle casse di legno**

Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse in metallo o di altro materiale non biodegradabile.

Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a cm. 2.

Le tavole del fondo di un solo pezzo nel senso della lunghezza, potranno essere riunite nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro congiunte con collante di sicura presa

Il fondo sarà congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 cm. ed assicurato con buon mastice.

Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 cm.

Le pareti laterali della cassa dovranno essere saldamente congiunte tra loro con collante di sicurezza e duratura presa.

E' vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse.

Ogni cassa porterà il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.

Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione dei dati anagrafici e di morte del defunto.

### **Art 77 – Inumazione**

**Le inumazioni in Campo Comune, ai sensi dell'art. 1, comma 7 bis del D.L. 27/12/2000 n. 392 convertito in Legge n. 26 del 28/02/2001, sono eseguite gratuitamente solo nel caso di salma di persona indigente o appartenente a famiglia bisognosa, con riferimento, all'atto del decesso, al calcolo dell'ISEE ed alla soglia prevista in materia di Servizi Sociali per la concessione di contributi e benefici economici a persone fisiche, o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari.**

**In tutti gli altri casi, coloro che richiedono l'inumazione in Campo Comune, dovranno sostenere il pagamento della relativa tariffa stabilita con apposito atto della Giunta Municipale.**

Per calare nella fossa un feretro si avrà la massima cura, rispetto e decenza. L'operazione verrà fatta con corde a braccia o mediante mezzo meccanico sicuro. Deposito il feretro nella fossa questa verrà subito riempita come indicato nel precedente art. 73.



Salvo disposizioni giudiziarie, nessuno può rimuovere i cadaveri dalla loro cassa.

E' pure severamente vietato spogliarli, appropriarsi di abiti, ornamenti preziosi, etc.

#### **Art. 78 – Ornamento delle tombe**

Tanto sulle sepolture private, quanto sulle tombe nei campi, si possono deporre fiori, corone e coltivare piccole aiuole, purché con le radici e coi rami non ingombrino le tombe vicine. Le aiuole non potranno occupare che soltanto la superficie della fossa. Sulle tombe private sono ammessi pure arbusti di altezza non superiore a m. 1,10. Le piante ed arbusti di maggiore altezza sono vietati, e debbono, nel caso, venire ridotti alla suddetta altezza a semplice invito del Comune. In caso di inadempienza, si provvederà di autorità allo sgombero, al taglio ed anche allo sradicamento, con accredito della spesa al soggetto inadempiente. All'infuori di quanto è stato indicato negli articoli antecedenti e seguenti per le fosse del campo è assolutamente vietata qualsiasi opera muraria.

## **CAPITOLO IX**

### **SEPOLTURE PRIVATE - TUMULAZIONI**

#### **Art. 79 – Sepolture private**

**Il Comune può porre, a disposizione dei privati:**

- a) aree libere o attrezzate per tombe famiglia e aree per la realizzazione di cappelle;**
- b) loculi individuali (colombari);**
- c) ossari per la raccolta di resti mortali individuali.**

**La concessione delle tombe di famiglia e dei colombari dovrà avvenire solo in presenza di salma da tumulare.**

**L'assegnazione dovrà avvenire in ordine progressivo, tenendo conto del numero di posti richiesti.**

#### **Art. 80 – Salme destinate alla tumulazione**

Le salme destinate alla tumulazione di cui alle lettere a) e b) del precedente articolo 79, devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo corrispondenti ai requisiti di cui agli artt. 30 e 31 del D.P.R. 285/90.

Sulla cassa esterna deve essere apposta una targhetta metallica con i dati anagrafici e la data di morte del defunto.

#### **Art. 81 – Tariffe di concessione**

**Le tariffe relative alle concessioni delle aree o dei manufatti di cui al precedente articolo 79, sono determinate dalla Giunta Comunale in rapporto alla varie fattispecie ed alla durata.**

**La Giunta Comunale può determinare, con propri provvedimenti, forme di incentivazione al riutilizzo o ristrutturazione dei manufatti in questione mediante abbattimento delle tariffe ordinarie o accollo di prestazioni e/o spese a carico del Comune.**

#### **Art. 82 – Spese di manutenzione**

Le spese di manutenzione delle tombe di famiglia, loculi ed ossari sono, in solido, a carico dei privati concessionari.

### **Art. 83 – Modalità costruttiva e diritto d'uso delle sepolture private**

I loculi sono capaci di un solo feretro e devono essere costrutti con le modalità e caratteristiche di cui all'articolo 76 del D.P.R. 285/90 seguendo in fase autorizzativa la normale procedura per le pratiche edilizie e gli stessi potranno essere usati solo previa certificazione di idoneità rilasciata al Sindaco da parte del Coordinatore Sanitario dell'A.S.L. analogamente alla normale procedura per il rilascio del permesso di agibilità. Il diritto di sepoltura è disciplinato ai sensi dell'articolo 93 del D.P.R. 285/90.

Le cappelle di famiglia dovranno essere realizzate secondo lo schema allegato al presente con la lettera C.

In casi di comprovata necessità ed opportunità, la Giunta Comunale potrà, con proprio provvedimento, autorizzare manufatti in deroga a quanto previsto nel presente articolo.

**E' data al concessionario di tomba di famiglia, cappella o loculo individuale (colombaro) la facoltà di conservare in ciascun posto salma, fino alla scadenza della concessione in uso e a proprie spese, una o più cassette con i resti mortali di parenti tra i quali gli ascendenti e i discendenti in linea retta in qualunque grado, i fratelli e le sorelle, il coniuge, gli affini etc. della salma tumulata.**

Non potrà essere fatta concessione di aree per sepoltura privata a persone od Enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

### **Art. 84 – Tumulazioni temporanee**

Può essere consentita la tumulazione temporanea di salma secondo le disponibilità cimiteriali quando il Comune sia sprovvisto di loculi cimiteriali o il richiedente, già concessionario di area per la costruzione di tomba o cappella, non abbia ancora realizzato l'opera.

La tumulazione definitiva dovrà comunque avvenire al momento della disponibilità dei loculi comunali e non oltre due anni dalla concessione dell'area per la costruzione della tomba o della cappella.

### **Art. 85 – Ornamenti e decorazioni loculi**

**Gli accessori da apporsi sulla lastra di chiusura dei loculi e degli ossari (cornice, vasca portafiori e portalampada), nonché la sistemazione della stessa con le generalità del defunto e la fotografia dovranno essere eseguiti direttamente dai privati sulla base degli schemi allegati al presente regolamento (*allegato A e C – allegato B, D e E*). Qualora negli atti di concessione cimiteriale di loculi oppure ossari, già sottoscritti, fosse prevista la fornitura degli arredi (cornice, vasca portafiori e portalampada), da parte del Comune, lo stesso dovrà farsi carico di tale fornitura.**

**Eventuali modifiche o aggiunte, rispetto a quanto previsto negli schemi, dovranno essere preventivamente sottoposte ad approvazione da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale.**

## **Art. 86 – Area cimiteriale**

Le costruzioni potranno essere eseguite anche direttamente dai privati a seguito di apposita autorizzazione rilasciata dal Sindaco, nel rispetto delle norme di cui al D.P.R. 285/1990, con conseguente rilascio al Sindaco della certificazione di idoneità del Coordinatore Sanitario dell'A.S.L.

All'atto della approvazione del progetto sottoposto dal privato al competente Ufficio Comunale, per il rilascio della dovuta autorizzazione, deve essere definito il numero delle salme che possano essere accolte nel sepolcro.

Dette sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

Ad opera finita e prima dell'uso dette tombe devono essere collaudate dal Comune.

## **Art. 87 – Autorizzazione delle opere nel cimitero**

Nessuna opera, di qualunque entità, può essere intrapresa nel cimitero se sprovvista dell'autorizzazione scritta del Sindaco e nessuna impresa o privato può operare senza detta autorizzazione.

## **Art. 88 – Forma della concessione**

La concessione delle tombe, loculi individuali (colombari), ossari, cappelle, deve risultare da regolare atto scritto nelle forme di legge a spese del concessionario ed è prevista, di norma, a favore dei cittadini nati o residenti a Concorezzo.

## **Art. 89 – Concessioni**

**Le concessioni di tombe di famiglia, di loculi individuali (colombari), di cappelle e di ossari hanno la durata:**

- **QUARANTENNALE (colombari);**
- **CINQUANTENNALE (tombe di famiglia – ossari);**
- **SETTANTACINQUENNALE (cappelle)**

**a partire dal rilascio della concessione, salvo rinnovo.**

Scaduto tale periodo, salvo formale richiesta di conferma da parte degli interessati all'Autorità Comunale, la sepoltura, il monumento, il colombaro, la tomba o la cappella cadranno nella libera disponibilità del Comune.

In tal caso la Giunta provvederà ad apposita deliberazione rendendo pubblica, mediante affissione murale, l'azione intrapresa.

Nel caso di domanda di conferma e di constatata regolarità della successione, il rinnovo della concessione avverrà previo pagamento della somma corrispondente alla tariffa in vigore al momento della scadenza.

Il Comune provvederà ad avvisare gli interessati della scadenza di cui sopra nel corso dell'ultimo anno, a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento

#### **Art. 90 – Decadenza perpetuità: aggiunta o riutilizzo di posti**

**La richiesta di aggiunta di nuovi posti ai manufatti a concessione perpetua, comporta il rilascio di nuova concessione temporanea gratuita, secondo le scadenze ordinarie per simili concessioni, e la perdita della perpetuità di tutto il manufatto.**

**Per l'aggiunta dovrà, invece, essere corrisposta la relativa tariffa di concessione.**

**Anche la possibilità di riutilizzo di un solo posto compreso in un manufatto soggetto a concessione perpetua comporta la trasformazione gratuita della concessione per l'intero manufatto da perpetua a temporanea, secondo le scadenze ordinarie previste per simili concessioni, con pagamento della tariffa relativa al riutilizzo.**

#### **Art. 91 – Successione**

**Il diritto a succedere è previsto solo nel caso di concessione di tomba di famiglia o di cappelle, previo pagamento della relativa tariffa e comunque entro il limite di durata della concessione. ”**

La successione non interrompe il decorso della durata della concessione.

#### **Art. 92 – Avviso di recupero di cappelle, tombe e loculi (colombari)**

L'avviso murale di cui all'articolo 89, deve essere affisso in più parti del cimitero per la durata minima di sei mesi, compresa la festività dei morti indicando:

- a) contrassegno o stampigliatura che il Comune ha apposto, in modo ben visibile, sulle cappelle, tombe, loculi (colombari) soggetti a recupero;
- b) le modalità ed i termini in base ai quali gli aventi titolo possono esercitare il diritto di rinnovo della concessione;
- c) l'avvertenza che i resti mortali, al momento del recupero saranno traslati nell'ossario comune.

#### **Art. 93 – Revoca di concessione**

Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente superiore a 99 anni, rilasciate anteriormente all'entrata in vigore del D.P.R. 10 febbraio 1975, n. 803, potranno essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza di cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di un nuovo cimitero.

**Salvo quanto previsto dal comma precedente, l'Amministrazione Comunale può procedere alla revoca della concessione per pubblica utilità, derivante, tra l'altro, dalla necessità di dover effettuare camminamenti, accessi a zone intercluse o modificazioni**

**topografiche imposte da necessità di riorganizzazione.**

**Nella ipotesi di revoca anticipata, agli aventi diritto verrà concessa, a titolo gratuito, una equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero, in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione Comunale per il tempo residuo previsto dalla concessione revocata o, in caso di perpetuità di essa, per 50 anni.**

**L'avvio del procedimento di revoca deve essere comunicato personalmente agli aventi diritto o, se sconosciuti, mediante affissione di apposito avviso all'Albo Pretorio. Il provvedimento di revoca potrà essere emesso, a meno che non vi sia l'assenso degli aventi diritto alla trasformazione della concessione, decorsi 20 giorni dalla comunicazione o dall'affissione dell'avviso all'Albo Pretorio del Comune. Anche le spese relative alla traslazione delle salme, alla sistemazione del monumento ed al nuovo atto di concessione, o di trasformazione del precedente, saranno, in ogni caso, sostenute dal Comune."**

Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo quanto disposto dagli artt. 96 e seguenti del D.P.P. 285/90.

#### **Art. 94 – Rinuncia concessione**

Nel caso di richiesta di nuova concessione e conseguente rinuncia di quella più ristretta in precedenza ottenuta, la Giunta Comunale dovrà stabilire con propria delibera le condizioni, le modalità ed eventuali conguagli.

**Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia di concessioni di aree o di manufatti a tempo o perpetui quando il concessionario o gli aventi titolo alla concessione non intendono più provvedere alla loro manutenzione. In tal caso spetterà al Comune liberare l'area o il manufatto da salme, ceneri o resti e dare loro un'adeguata sepoltura, rimanendo a carico dello stesso le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia alla nuova sepoltura. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.**

#### **Art. 94 bis – Decadenza**

La concessione di sepoltura privata individuale a tempo, o perpetua, può essere dichiarata decaduta prima della scadenza del termine quando il manufatto risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura di cui all'art. 130.

La pronuncia della decadenza è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili. Se il concessionario o gli aventi titolo risultano irreperibili, sulla tomba è posta una palina-avviso; inoltre, contemporaneamente a tale atto, all'albo posto all'ingresso del Cimitero e all'albo pretorio del Comune, è pubblicato l'elenco delle sepolture per le quali si è iniziata la procedura della decadenza.

Decorsi sei mesi consecutivi, dall'invio della diffida o dalla pubblicazione all'albo, ove non ricorrano circostanze tali da giustificare il protrarsi dell'abbandono, è dichiarata la decadenza.

**La dichiarazione di decadenza è pronunciata con apposito atto da assumersi in base agli accertamenti dei relativi presupposti della stessa.**

#### **Art. 94 ter – Provvedimenti conseguenti la decadenza**

**Pronunciata la decadenza della concessione, il Comune disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.**

**Dopodiché si provvederà per la demolizione delle opere o al loro restauro, a seconda dello stato delle cose, restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune**

**Il comune potrà procedere, nelle forme consuete, alla loro assegnazione onerosa agli altri richiedenti.**

#### **Art. 94 quater – Modifiche concessioni a seguito inagibilità di ossari o colombari.**

**Fermo restando quanto previsto dall'art. 82 circa l'obbligo di manutenzione posto a carico dei concessionari, in caso di necessità di dover provvedere alla demolizione di ossari per inagibilità di uno o più manufatti o anche di interi blocchi di essi, deve intervenire il Comune, con oneri a proprio carico.**

**Il Comune metterà a disposizione dei concessionari interessati dalla demolizione identici manufatti per una durata pari a quella residua della concessione originaria, senza pagamento di alcuna spesa. Il Comune provvederà, altresì, a far eseguire, sempre senza alcun onere per i concessionari, le relative traslazioni.**

**I concessionari potranno, a loro scelta, da effettuarsi con le modalità precisate in seguito, non avvalersi del diritto di utilizzo dei nuovi ossari e richiedere invece al Comune di provvedere, senza oneri a loro carico, a collocare i resti in colombari dei quali i concessionari stessi hanno la disponibilità.**

**I concessionari potranno anche, in occasione della scelta di cui al punto precedente, richiedere che i resti siano invece collocati nelle tombe o cappelle di famiglia delle quali abbiano la disponibilità. In questo caso, la relativa operazione di traslazione dovrà essere effettuata a cura e spese dei concessionari stessi.**

**I concessionari potranno, altresì, trasferire i resti, con l'osservanza delle disposizioni di Legge vigenti, in altri Cimiteri.**

**La Giunta Comunale potrà prevedere eventuali incentivi economici nei casi in cui il concessionario provvederà direttamente e a proprie spese a collocare i resti in manufatti diversi da quelli messi gratuitamente a disposizione dal Comune.**

**La necessità di dover traslare i resti, per le ragioni previste dal presente articolo, dovrà essere comunicata agli interessati o ad alcuno dei propri eredi, con un avviso, da recapitarsi almeno 60 giorni prima della data prevista per la traslazione. Nella comunicazione dovrà anche essere precisato il termine entro il quale i concessionari dovranno dichiarare la soluzione scelta per il nuovo collocamento dei resti.**

**Nel caso in cui non sia possibile rinvenire facilmente il domicilio delle persone a cui inviare la comunicazione o, comunque, quando l'operazione di traslazione riguardi più di un ossario, la comunicazione stessa sarà sostituita da un avviso, da pubblicarsi, almeno 60 giorni prima della data prevista per le traslazioni, all'Albo Pretorio del Comune, nella bacheca del Cimitero e nei pressi dei manufatti interessati.**

**Qualora, entro il termine previsto nella comunicazione o nell'avviso pubblico, il concessionario non abbia manifestato la propria scelta circa la sistemazione definitiva dei resti, il Comune procederà, senza altra formalità, alla traslazione d'ufficio, collocando i resti stessi in ossari identici.**

**L'assegnazione dei nuovi manufatti avverrà con criteri cronologici, sulla base di una numerazione precostituita.**

**Gli stessi criteri troveranno applicazione nel caso in cui l'inagibilità dovesse riguardare i colombari.**



## **CAPITOLO X**

### **CREMAZIONI, IMBALSAMAZIONI, AUTOPSIE**

#### **Art. 95 – Cremazioni**

**La cremazione di salme è disciplinata dalla Legge 30/03/2001, n. 130.**

**Il servizio di cremazione dei cadaveri di cui al capo XVI del Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con D.P.R. 10/09/1990, n. 285, ai sensi dell'art. 1, comma 7 bis del D.L. 27/12/2000 N. 392 convertito in Legge n. 26 del 28/02/2001, viene eseguito gratuitamente solo nel caso di salma di persona indigente o appartenente a famiglia bisognosa, con riferimento, all'atto del decesso, al calcolo dell'ISEE ed alla soglia prevista in materia di Servizi Sociali per la concessione di contributi e benefici economici a persone fisiche, o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari.**

**In tutti gli altri casi, coloro che richiedono la cremazione, dovranno corrispondere la relativa tariffa direttamente all'Ente gestore del forno crematorio presso il quale verrà effettuata la cremazione, secondo le tariffe in vigore.**

#### **Art. 96 – Raccolta delle ceneri**

Le urne cinerarie devono portare all'esterno l'indicazione del nome, del cognome, data di nascita e di morte del defunto.

Ogni urna deve raccogliere le ceneri di un solo cadavere.

#### **Art. 97 – Edifici cinerari**

Le urne cinerarie verranno raccolte in apposito edificio le cui caratteristiche, da determinarsi in sede progettuale, dovranno ottenere il parere favorevole del Coordinatore Sanitario.

In assenza dell'edificio di cui sopra le urne cinerarie potranno essere ubicate nell'ossario comune.

#### **Art. 98 - Autopsie**

Le autopsie, anche se ordinate dall'Autorità Giudiziaria, devono essere eseguite dai medici legalmente abilitati all'esercizio professionale.

#### **Art. 99 – Risultati delle autopsie**

I risultati delle autopsie devono essere comunicati al Sindaco e da quest'ultimo al Coordinatore sanitario dell'A.S.L. per l'eventuale rettifica della scheda di morte di cui all'articolo 4 del presente Regolamento.

Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva diffusiva il medico che ha effettuato l'autopsia deve darne d'urgenza comunicazione al Sindaco e al Coordinatore dell'A.S.L. ed essa varrà come denuncia ai sensi dell'articolo 254 del T.U. delle leggi sanitarie 2.7.1934, n. 1265

Le autopsie su cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguite seguendo le prescrizioni di cui al precedente art. 38 del D.P.R. 285/90.

Quando, nel corso di una autopsia non ordinata dall'Autorità Giudiziaria, si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico settore deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria.

#### **Art. 100 – Imbalsamazioni**

I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione del cadavere devono essere eseguiti, sotto controllo del Coordinatore sanitario dell'A.S.L., da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale e possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.

Per fare eseguire su di un cadavere l'imbalsamazione deve essere richiesta apposita autorizzazione al Sindaco che la rilascia previa presentazione di:

- a) una dichiarazione di un medico incaricato dell'operazione, con l'indicazione del procedimento che intende eseguire e del luogo e dell'ora in cui la effettuerà;
- b) distinti certificati del medico curante e del medico necroscopo che escludono il sospetto che la morte sia dovuta a reato.

Il trattamento antiputrefattivo è eseguito a norma dell'art. 32 del D.P.R. 285/90, trascorso il periodo di osservazione di cui agli articoli 22, 23, 24, 25 del presente regolamento.

#### **Art. 101 – Imbalsamazione cadaveri radioattivi**

L'imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività, qualunque sia il metodo eseguito, deve essere effettuato osservando le prescrizioni di leggi vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e con la sorveglianza fisica degli operatori ai sensi degli articoli 9 e 69 del D.P.R. 185 del 13 febbraio 1964

## **CAPITOLO XI**

### **ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI**

#### **Art. 102 – Esumazioni ordinarie**

**Le esumazioni sono ordinarie e straordinarie. Le prime si fanno quando sono trascorsi dieci anni dalla data della inumazione.**

**Le operazioni di cui sopra, ai sensi dell'art. 1, comma 7 bis del D.L. 27/12/2000 n. 392 convertito in Legge n. 26 del 28/02/2001, sono eseguite gratuitamente solo nel caso di salma di persona indigente o appartenente a famiglia bisognosa, con riferimento, all'atto del decesso, al calcolo dell'ISEE ed alla soglia prevista in materia di Servizi Sociali per la concessione di contributi e benefici economici a persone fisiche, o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari.**

**In tutti gli altri casi, coloro che richiedono l'esumazione in Campo Comune, dovranno sostenere il pagamento della relativa tariffa stabilita con apposito atto della Giunta Municipale**

Le fosse liberate dai resti del feretro si utilizzano per nuove inumazioni, provvedendo se del caso alla correzione del terreno.

Le esumazioni ordinarie vengono regolate dal Sindaco, seguendo in ordine rigorosamente cronologico i campi e le file che vennero prima occupati.

#### **Art. 103 – Esumazioni straordinarie**

**Sono esumazioni straordinarie quelle effettuate qualunque sia il tempo trascorso dal seppellimento, per ordine dell'Autorità Giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia, o quelle richieste dagli interessati e previa autorizzazione del Sindaco per trasportare il cadavere in altre sepolture o per essere cremato. ”**

#### **Art. 104 – Tempi di mineralizzazione**

Spetta al Ministero della Sanità, qualora con il turno di rotazione decennale vi sia stata incompleta mineralizzazione del cadavere, prolungare detto periodo. Per contro per terreni in cui si ha la mineralizzazione del cadavere in minor tempo, il Ministero della Sanità sentito il Consiglio Superiore della Sanità può autorizzare l'abbreviazione del turno di rotazione che, comunque, non può essere inferiore a cinque anni.

#### **Art. 105 – Rinvenimento resti ed oggetti**

Nell'escavazione del terreno per le esumazioni ordinarie, le ossa che si rinvencono dovranno essere raccolte e depositate nell'ossario del Comune, semprechè coloro i quali vi avessero interesse non facciano domanda di raccogliercle per depositarle in sepolture private da essi

acquistate all'interno del cimitero.

In tale caso i resti devono essere rinchiusi in una cassetta di zinco a mente dell'art. 52 del Regolamento.

Le lapidi, i cippi etc. devono essere ritirati dal custode del cimitero.

Essi rimarranno di proprietà del Comune che potrà utilizzarli nelle costruzioni o restauri del cimitero stesso.

Le monete, le pietre preziose ed in generale le cose di valore che venissero rinvenute, saranno consegnate all'Ufficio comunale per essere restituite alla famiglia che ha interesse di successione, se questa sarà chiaramente indicata, od altrimenti alienate a favore del Comune.

#### **Art. 106 – Rifiuti attività cimiteriale**

I rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale sono equiparati a rifiuti speciali di cui devono seguire la normativa per lo smaltimento.

Continuano ad applicarsi le disposizioni impartite con circolare - Settore Sanità ed Igiene - Servizio Igiene Pubblica – 21/san. 89 limitatamente alle parti compatibili con la presente nuova disciplina.

#### **Art. 107 – Divieto apertura feretri**

Prima che siano trascorsi 10 anni per le sepolture ad inumazione e 35 anni per quelle a tumulazione, è vietata l'apertura dei feretri per qualsiasi causa, salvo - previa autorizzazione del Sindaco - le disposizioni dell'autorità giudiziaria.

Le estumulazioni, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua, si eseguono allo scadere del periodo di concessione e anch'esse sono regolate dal custode.

I feretri estumulati, compresi quelli delle sepolture private a concessione perpetua, devono essere inumati per un periodo minimo di 5 anni dopo che sia stata praticata nella cassa metallica un'opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere, quando questa non sia già avvenuta in modo completo.

#### **Art. 108 – Estumulazioni**

Per le estumulazioni si osservano le norme di cui all'art. 86 del D.P.R. 285/90 e, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nell'art. 102 del presente Regolamento.

Il Sindaco può autorizzare dopo qualsiasi periodo di tempo e in qualunque mese dell'anno l'estumulazione dei feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che,

aperta la sepoltura, il Coordinatore Sanitario dell'A.S.L. constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

Qualora il Coordinatore dell'A.S.L. constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione o sostituzione del feretro. Anche per le estumulazioni valgono le norme di cui all'art. 106.

#### **Art. 109 – Ordine di esumazione**

Per le esumazioni straordinarie ordinate dall'autorità Giudiziaria e le salme da trasportare in altre sepolture o da cremare possono essere autorizzate dal Sindaco. Devono essere eseguite alla presenza del Coordinatore Sanitario dell'A.S.L. e dell'incaricato del servizio di custodia.

Il cadavere sarà trasferito nella sala autopsia a cura del custode del cimitero, osservando tutte le norme che potessero essere suggerite dalla predetta Autorità Giudiziaria e quelle dell'Autorità Sanitaria a tutela dell'igiene.

#### **Art. 110 – Verbale di estumulazione**

Dell'operazione di estumulazione compiuta deve essere redatto processo verbale in duplice copia, delle quali una deve rimanere presso il custode del cimitero e l'altra dovrà essere depositata all'ufficio di Stato Civile.

#### **Art. 111 – Esumazione di salma morta per malattia infettiva contagiosa**

E' proibita l'esumazione del cadavere di un individuo morto per malattia infettiva contagiosa, se non sono passati due anni dalla morte e dopo che il Coordinatore Sanitario dell'A.S.L. abbia dichiarato che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

#### **Art. 112 – Tempi e modalità di esumazione o di estumulazione**

Ad eccezione dei casi in cui vengono ordinate dall'Autorità Giudiziaria, non è permessa l'esumazione straordinaria nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre.

Per eseguire una esumazione od estumulazione dovrà tenersi calcolo del tempo in cui il feretro è inumato o tumulato onde poter preliminarmente calcolare le probabilità di raccogliere solamente ossa, oppure la salma nella sua cassa, specie nel periodo più grave e pericoloso della saponificazione.

Osservate le condizioni della cassa venuta alla luce questa verrà spruzzata con una soluzione di sublimato corrosivo al 5 per mille; ciò fatto, e passate le corde sotto di essa questa verrà sollevata con mezzi meccanici.

Esaminata ancora la cassa nel sottofondo se appena presenta segni di logoramento, essa verrà posta e chiusa in una cassa di imballo preventivamente preparata. Il trasporto verrà fatto sull'apposito carrello, coperto da telone cerato, quando la cassa non sia stata messa in imballaggio.

Avuti particolari riguardi per la manovra col feretro, la inumazione non ha bisogno di speciali prescrizioni. La tomba o la fossa rimasta vuota e scoperta dovrà pure essere disinfettata coll'acqua di calce, e con soluzione di creolina, e così tutto il terreno circostante ove possa avere avuto contatto il feretro e la terra che la circondava. Speciale cura dovrà aversi per la disinfezione del telone cerato e per il carrello di trasporto. Tale disinfezione verrà fatta con soluzione di sublimato al 3 per mille. I necrofori, i custodi, gli affossatori e tutte le persone che direttamente e manualmente li coadiuvano, dovranno vestire un camice di grossa tela e berretto di eguale tessuto; alle mani porteranno guanti di gomma. Ogni indumento dovrà essere regolarmente disinfettato finito il servizio.

#### **Art. 113 – Divieto operazioni su salme**

E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quelle delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.

Il custode del cimitero è tenuto a denunciare al Sindaco chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del Codice Penale.

## CAPITOLO XII

### ESECUZIONE LAVORI NEL CIMITERO

#### **Art. 114 – Obblighi imprese appaltatrici**

I titolari delle imprese appaltatrici di servizi o lavori per conto del Comune e tutto il personale alle loro dipendenze, devono attenersi alle norme disciplinari e tecniche contenute nel presente Regolamento e nei singoli capitolati d'appalto.

**Il Comune potrà appaltare, con possibilità di diversa scelta da parte degli interessati, i lavori di tumulazione, inumazione, estumulazione ed esumazione i cui costi, salvo i casi di cui al comma seguente, saranno accollati ai privati secondo tariffe determinate dalla Giunta Comunale in base all'esito dell'appalto.**

**Fermo restando la possibilità di esecuzione di cui al comma precedente, i costi relativi alle inumazioni ed alle esumazioni ordinarie in campo comune non sono ripetibili dai privati.**

#### **Art. 115 – Esecuzione lavori privati**

Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni di cappelle o tombe di famiglia, che non siano riservate al Comune, le ditte o imprese dovranno versare un deposito cauzionale a titolo di garanzia per eventuali danni a persone o cose del Comune o private, nonché per l'occupazione temporanea di area per ponteggi, steccati, depositi di materiali, consumo acqua, ecc.

L'ammontare di tali depositi dovrà essere stabilito dalla Giunta Comunale con propria deliberazione, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento

Alle ditte ed imprese autorizzate all'esecuzione di lavoro per conto di privati, è vietato svolgere nel cimitero azioni di accaparramento di lavori e di svolgere attività comunque scorrette.

Gli esecutori di lavoro per conto di privati sono responsabili per eventuali danni arrecati a persone o a cose del Comune o di terzi durante l'esecuzione dei lavori.

#### **Art. 116 – Accertamento lavori eseguiti**

Il rimborso del deposito di cui all'articolo precedente verrà effettuato ai termine dei lavori dopo che:

- sia stata ripristinata ogni manomissione;
- siano stati riparati eventuali danni a monumenti o lapidi, piantagioni viali, ecc.
- siano stati liquidati eventuali danni a persone;
- sia stato provveduto al versamento dei corrispettivi per l'occupazione temporanea di area, consumo di acqua, energia elettrica, ecc.

Al termine dei lavori l'ufficio Tecnico effettuerà un sopralluogo collaudo allo scopo di accertare se l'opera eseguita corrisponda ai requisiti ed alle caratteristiche indicate nel progetto.

In caso di difformità il Comune applicherà nei confronti dei trasgressori le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni per tali inadempienze, previa emanazione di apposita ordinanza del Sindaco nei confronti del concessionario per l'esecuzione delle opere necessarie per rendere la costruzione conforme alle prescrizioni stabilite nelle norme richiamate al comma precedente.

#### **Art. 117 – Lavori appaltati dal Comune**

Nella costruzione di tombe o cappelle o loculi la ditta o l'impresa incaricata deve recingere lo spazio assegnato con assito di tavole, costruito a regola d'arte.

E' vietato occupare spazi attigui senza l'autorizzazione dell'ufficio Comunale, in ogni caso la ditta o l'impresa ha l'obbligo di pulire e ripristinare il terreno eventualmente danneggiato.

#### **Art. 118 – Deposito materiali**

I materiali occorrenti alla esecuzione delle opere devono essere introdotti il più possibile già lavorati e devono essere depositati nello spazio autorizzato.

E' vietato attivare sull'area concessa, sgrossamento dei materiali e di costruire baracche.

Per esigenze di servizio, si può ordinare il trasferimento dei materiali in altro spazio.

Nel corso dei lavori si farà in modo che, per i giorni festivi, il terreno adiacente la costruzione sia riordinato e sgombro di terra, sabbia, calce, etc..

#### **Art. 119 – Uso di mezzi e macchinari**

I mezzi per il trasporto dei materiali non potranno rimanere nel cimitero che il tempo strettamente necessario per il carico e lo scarico.

Lungo i viali non potranno transitare che veicoli di larghezza tale da non causare guasti ai cordoni, alle cunette, alle piantagioni, ai documenti o lapidi.



### **Art. 120 – Materiali di scarto**

I materiali di scarto, ad eccezione della terra del cimitero che deve rimanere in loco, devono di volta in volta essere trasportati, a cura e spese dell'esecutore di lavori, alle discariche o al luogo indicato dall'ufficio Tecnico Comunale secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando lo spargimento di materiali sul suolo del cimitero o di imbrattare opere.

### **Art. 121 – Orario dei lavori**

Le ditte e imprese e tutti gli esecutori di lavoro nell'interno del cimitero, per costruzione o riparazione di monumenti, di cappelle o loculi, devono osservare l'orario di apertura e chiusura del cimitero, previsto dal presente Regolamento.

E' in ogni caso vietato eseguire i lavori nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche riconosciuta dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico.

Quattro giorni prima della ricorrenza dei defunti e fino a quattro giorni dopo, è vietata l'introduzione e la posa di materiale per opere o anche solo di lapidi o monumenti individuali. Si dovranno in tale periodo sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione di materiali, allo smontaggio di armature e ponti, salvo diversa autorizzazione del Sindaco.

Soltanto per i lavori eseguiti dal comune e dalle Imprese appaltatrici, giustificati da necessità particolari ed inderogabili di servizio, sarà consentito di non sospendere in detto periodo i lavori in corso.

## **CAPITOLO XIII**

### **ILLUMINAZIONE VOTIVA**

#### **Art. 122 – Illuminazione elettrica votiva**

Sulle piastre dei loculi individuali (colombari) nonché sulle celle ossario è prevista illuminazione votiva elettrica.

Il servizio di illuminazione elettrica può essere appaltato a ditta privata.

#### **Art. 123 – Tariffe**

La fruizione del servizio di illuminazione elettrica votiva prevede la richiesta di abbonamento e il versamento annuale della tariffa determinata dalla Giunta Comunale in relazione ai costi dell'energia elettrica, della manodopera, dei materiali impiegati.

Nel prezzo come sopra individuato sono comprese tutte le spese di esercizio, manutenzione, sorveglianza e cambio delle lampadine rotte nonché le tasse governative e comunali sul consumo di energia elettrica.

Le forme ed i termini per il versamento delle tariffe sopra menzionate, la durata minima di abbonamento, gli obblighi dell'utenza e le sanzioni previste in caso di inadempimento degli stessi sono disciplinati secondo quanto disposto dal vigente contratto stipulato con la ditta concessionaria.

## **CAPITOLO XIV**

### **NORME GENERALI DI VIGILANZA**

#### **Art. 124 – Sepolture private fuori dal cimitero**

Le costruzioni di cappelle private fuori dal cimitero, con i requisiti di cui all'art. 104 del D.P.R. 285/90, sono autorizzate dal Sindaco, previa deliberazione del Consiglio Comunale, sentito il Coordinatore Sanitario dell'A.S.L. competente

Ogni spesa, compresa quella di ispezione tecnica, sarà posta a carico del richiedente al momento dell'autorizzazione alla costruzione.

La tumulazione in dette cappelle è soggetta all'autorizzazione rilasciata dall'ufficiale dello Stato Civile e dal nulla osta del Sindaco che lo rilascia dopo aver accertato che il defunto aveva diritto a ricevere sepoltura in cappella.

#### **Art. 125 – Applicabilità della tassa di concessione**

Alle sepolture private fuori dal cimitero, si applica in materia di tassa di concessione, la normativa di cui all'art. 81 del presente regolamento

#### **Art. 126 - Gestione del cimitero**

La manutenzione, l'ordine ed ogni altra attività gestionale del cimitero è affidata al Responsabile al Custode che ne risponde al Sindaco quale organo di vigilanza, mentre il Coordinatore Sanitario garantisce il rispetto delle leggi e dei regolamenti nell'interesse della salute pubblica

#### **Art. 127 – Orario**

Il cimitero sarà aperto al pubblico secondo le disposizioni della Giunta Comunale rese note all'ingresso del cimitero.

#### **Art. 128 – Divieti di ingresso**

Le vetture, le biciclette, le automobili ed in generale qualsiasi veicolo potranno introdursi nel cimitero solo per servizio dello stesso.

E' vietata l'introduzione dei cani, o di altri animali anche se a guinzaglio.

E' proibito passare tra i campi comuni ed attraversare le fosse.

### **Art. 129 – Mantenimento viali e parchi comuni**

Il viale centrale, quelli laterali, i sentieri, gli interstizi fra tomba e tomba, i campi comuni, la zona delle fosse private, saranno tenuti nel miglior ordine possibile.

Ogni coltivazione, fatto salvo quella dei semplici arbusti sulle sepolture private, è vietata in tutta l'estensione del cimitero.

### **Art. 130 – Cura delle tombe**

E' lasciata alle famiglie dei defunti tanto nei campi comuni, quanto nelle tombe private, di tenere con special cura le tombe, le lapidi, le croci, i cippi etc.

Nel caso in cui per il tempo e per le intemperie tali costruzioni venissero a cadere o fossero irreparabilmente danneggiate, il custode avvisa il Sindaco che, informate le famiglie, darà incarico del ritiro e conseguente demolizione o riutilizzo, quando possibile, delle opere di cui trattasi.

Il Comune ha altresì diritto di far rimuovere gli ornamenti giudicati indecorosi nonché di provvedere alla rimozione di quelli pericolanti collocati sopra sepolture private abbandonate per incuria o morte degli aventi diritto.

### **Art. 131 – Divieto asportazione oggetti**

E' vietata l'asportazione di qualsiasi materiale, ornamentali compresi i fiori dal cimitero.

### **Art. 132 – Danni alle strutture cimiteriali**

E' vietato danneggiare i muri del cimitero, delle cappelle, le lapidi come eseguire qualsiasi iscrizione che non sia autorizzata dall'autorità Comunale.

### **Art. 133 – Presenza alle esumazioni straordinarie**

E' vietato assolutamente a chiunque non appartenga all'Autorità, al personale addetto o assistente per legge all'operazione, presenziare alle esumazioni straordinarie.

### **Art. 134 – Comportamento dei visitatori al cimitero**

Chiunque nell'interno del cimitero tenesse un contegno non conveniente sarà diffidato, dal custode o da altro personale del cimitero o di Polizia Urbana, ad uscire immediatamente ed anche, ove occorra, accompagnato. Fatto questo, restano salve ed impregiudicate le conseguenze contravvenzionali e penali ai sensi di legge.

### **Art. 135 - Custodia**

La custodia del cimitero è affidata ad un dipendente del Comune con mansioni di custode, che risponde del servizio al Sindaco ed al Coordinatore Sanitario dell'A.S.L.

### **Art. 136 – Incarichi specifici del custode**

Il custode del cimitero, come tale, è incaricato dell'esecuzione del presente regolamento per la parte che riguarda la sorveglianza, la nettezza, la conservazione del medesimo, nonché la tenuta dei registri.

Custodisce la chiave del cancello del cimitero e quella dei diversi locali del cimitero.

### **Art. 137 - Mansioni del custode**

Il custode deve:

1. offrire assistenza in caso di autopsia disposta dall'Autorità Giudiziaria;
2. segnalare tutti i danni e le riparazioni che si rendessero necessarie tanto alla proprietà comunale che alle concessioni private;
3. curare personalmente l'ordinaria manutenzione di tutte le opere di muratura di proprietà comunale;
4. curare la nettezza dei viali, sentieri, degli spazi fra le tombe ed in genere di tutti i locali cimiteriali,
5. tenere le copie delle chiavi delle cappelle private;
6. provvedere alla regolare disposizione delle fosse, dei cippi, delle croci etc.;
7. tenere la regolare registrazione di tutti i morti che verranno sepolti e impedire che avvenga il seppellimento senza previo deposito dei permessi e dei documenti prescritti a seconda del caso;
8. eseguire gli sterri nelle misure prescritte e provvedere alle sepolture delle salme;
9. speciale incarico del custode è quello delle tumulazioni ed estumulazioni dei cadaveri;
10. garantire la sicurezza e la buona conservazione di quanto esiste nel cimitero;

11. interessare il Sindaco per tutte le necessità di ordine sanitario che richiedano l'intervento del Coordinatore Sanitario

**Art. 138 – Divisa e contegno**

Il custode e gli operai addetti ai lavori nel cimitero hanno l'obbligo di indossare in servizio la divisa e la tenuta da lavoro fornita dal Comune.

E' fatto obbligo di tenere un rispettoso contegno richiesti dal luogo e dalla funzione svolta.

## **CAPITOLO XV**

### **CONTRAVVENZIONI E DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art. 139 – Sanzioni amministrative pecuniarie**

Le contravvenzioni al presente regolamento sono punite, quando non costituiscono reato più grave, con l'ammenda da lire 300.000 a 1.000.000.

#### **Art. 140 – Esecutività**

Il presente Regolamento entrerà in vigore subito dopo la sua esecutività e pubblicazione ai sensi di legge.